

che è di tanto interesse per la città di Palermo.

PRESIDENTE. Rimane così approvato questo capitolo 202.

Capitolo 203. Educatori femminili - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa, lire 255,149.54.

Capitolo 204. Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per eventuali servizi straordinari, lire 4,000.

Capitolo 205. Educatori femminili - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 470.

Capitolo 206. Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili e sussidio all'istituto femminile *Suor Orsola Benincasa*, disposto colla legge 8 luglio 1904, n. 351, lire 339,446.50.

Capitolo 207. Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile, lire 38,732,

Capitolo 208. Educatori femminili - Posti gratuiti, lire 48,986.48.

Capitolo 209. Istituti dei sordo-muti - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa, lire 89,698.

Capitolo 210. Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari, lire 9,500.

Capitolo 211. Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,400.

Capitolo 212. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi, lire 108,757.

Capitolo 213. Istituti dei sordo-muti - Supplemento alle spese di mantenimento ad istituti governativi - Sussidi ad istituti autonomi e spese per il loro incremento, lire 11,350.

Capitolo 214. Sussidi al personale di servizio degli educatori femminili, dei collegi e degli istituti per sordo-muti, lire 3,000.

Capitolo 215. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (*Spesa obbligatoria*), lire 445,000.

Capitolo 216. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere allo

acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5616 e 15 luglio 1900, n. 260 (*Spesa obbligatoria*), lire 320,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gregorio Valle.

VALLE GREGORIO. Faccio vivissima raccomandazione al ministro perchè con la massima sollecitudine siano sbrigate le pratiche, che i municipi fanno per ottenere mutui o sussidi per la costruzione di edifici scolastici e per l'arredamento; in maniera che non si debba aspettare mesi ed anni prima di avere quel benedetto decreto di concessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Posso assicurare che ho dato un maggiore impulso a questo servizio, pel quale esiste una sezione apposita, affinchè proceda regolarmente.

MANNA, *relatore*. Non dipende dal Ministero, ma dall'Ufficio tecnico, il quale manca di personale.

VALLE GREGORIO. Si aumenti il personale, allora.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 216.

Capitolo 217. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (*Spesa obbligatoria*), lire 39,000.

Capitolo 218. Indennità per le spese di ispezioni e missioni in servizio degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordo-muti - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale insegnante negli istituti predetti, lire 4,900.

Capitolo 219. Compensi ai funzionari che prestano opera straordinaria per le Commissioni dei concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordo-muti, lire 2,000.